



COMUNICATO UFFICIALE N.240 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 153/AA e 154/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MARZO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 153/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 711 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giovanni STRACCI e della società S.P. OFFIDA A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI STRACCI, all'epoca dei fatti Presidente della società S.P. OFFIDA A.S.D. per aver in violazione degli artt. 1 bis co. 1, 5 e 11 co.1 del C.G.S. a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara OFFIDA vs CUPRENSE disputata in data 20.01.2018 e valevole per il Campionato di Prima Categoria (CR Marche) stagione sportiva 2017/2018, gravemente leso l'onore, il prestigio e il decoro dell'Arbitro, Sig. Sabbouh Abdelali della Sezione A.I.A. di Fermo che ebbe a dirigere detta gara, nonché, per l'effetto e di riflesso, più in generale quelli propri dell'Istituzione Arbitrale nel suo complesso intesa, proferendo frasi lesive di carattere discriminatorio razziale postate sul proprio profilo Facebook;

S.P. OFFIDA A.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni STRACCI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società S.P. OFFIDA A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Giovanni STRACCI e di € 400,00 di ammenda e l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse, per la società S.P. OFFIDA A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MARZO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 154 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 514 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Fernando ALTAVILLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FERNANDO ALTAVILLA, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di dirigente accompagnatore della società A.S.D. VIRTUS GROTTAMINARDA, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. VIRTUS GROTTAMINARDA, in occasione della gara, valevole per il campionato 2014-2015 Terza Categoria Avellino-Girone E, A.S.D. Virtus Grottaminarda – A.S.D. Sporting Sturno del 2.4.2015, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori MUSTONE Angelo e INGLESE Pasquale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fernando ALTAVILLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Fernando ALTAVILLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MARZO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini